



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Ufficio federale dello sport UFSPO
Politica dello sport e risorse

Revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Macolin, 16 agosto 2018

Il rapporto è disponibile nelle tre lingue ufficiali italiano, tedesco e francese.

Indice

Indice

1. Situazione iniziale.....	3
2. Osservazioni preliminari	3
2.1 Partecipazione alla procedura di consultazione.....	3
2.2 Presentazione dei risultati nel rapporto.....	3
3. Valutazione generale sul progetto	3
4. Pareri in merito ai singoli temi	4
4.1 Temi centrali e trasversali	4
4.2 Indicazioni di massima.....	5
4.3 I singoli articoli.....	6
5. Allegati	21
5.1 Elenco dei destinatari.....	21
5.2 Lista dei partecipanti e abbreviazioni.....	29

1. Situazione iniziale

Dopo i primi anni di attuazione, in considerazione degli sviluppi verificatisi nel campo delle attività all'aria aperta, si è profilata come necessaria una revisione dell'ordinanza sulle attività a rischio. Considerato che la modifica concerne più della metà degli articoli dell'atto si procede a una revisione totale (cfr. n° 276 delle Direttive di tecnica legislativa DTL). Le modifiche sono in gran parte di natura redazionale. Dal punto di vista contenutistico si è provveduto ad alcuni interventi puntuali.

Con decreto del 28 marzo 2018 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di avviare una procedura di consultazione fra i Cantoni, le persone e gli ambienti interessati in merito al disegno di revisione della ordinanza sulle attività a rischio. La documentazione relativa alla procedura di consultazione in seguito alla decisione del Consiglio federale è stata pubblicata sui siti internet della cancelleria federale e dell'Ufficio federale dello sport (UFSP). I destinatari¹ della consultazione sono stati tempestivamente informati in merito.

La scadenza per la consultazione era fissata al **5 luglio 2018**.

2. Osservazioni preliminari

2.1 Partecipazione alla procedura di consultazione

Sono stati interpellati, oltre ai Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre 54 organizzazioni interessate. Sono state inviate nel quadro della consultazione 83 prese di posizione (25 Cantoni, 4 Partiti, 53 federazioni, altre organizzazioni interessate e privati).

2.2 Presentazione dei risultati nel rapporto

Di regola i partecipanti alla consultazione vengono citati con la sigla². Per istituzioni per le quali la sigla non esiste ufficialmente o se essa può dare adito a confusioni, per ragioni pratiche sono state create ad hoc nuove abbreviazioni.

Nella redazione del rapporto i partecipanti sono stati suddivisi in tre categorie (Cantoni, partiti politici, associazioni mantello e altre organizzazioni e privati interessati). L'ordine all'interno di ciascuna categoria è puramente casuale e non rispecchia alcun criterio di valore.

3. Valutazione generale sul progetto

Nella tabella sottostante si propone uno sguardo d'insieme sui pareri generici espressi dai partecipanti alla consultazione:

	Accolgono nel principio favorevolmente la revisione totale dell'ordinanza	Respingono in principio la revisione totale dell'ordinanza in questa forma	Posizione variata o neutrale, osservazioni puntuali
Cantoni	VD, NE, LU, OW, SZ, TI, GE, GR, ZH, VS, AI, ZG, BE, FR, NW, SG, UR, SH	AR	TG, SO, GL, BL, AG,
Partiti	PSS, BDP	UDC	PLR

¹ Cfr. lista all'allegato 5.1.

² Cfr. lista all'allegato 5.2.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati	guide, SSSA, SSBS, upi, Suva, SiA, STV, NFCH, UIMLA, SOA, Swiss Canoe, SAB, scout, SKLV	ERBINAT, APSSI, Pro Senectute, CanyoningCH, Bachab,	CAS, SGHVR, CHWW, NWWW, OWWW, ZGWW, TGWW, LUWW, BAW, NEWW, BEWW, AGWW, ZHWW, NFRT, diversi accompagnatori di escursionismo, PA, Weit-Wandern, SWL/ASAM, CP, SRF, AC, Lager, Pellissier, Hermann, Rey, SLF, KAT, SBS, WBB, Jubla
---	---	---	---

Hanno comunicato per iscritto di rinunciare alla consultazione: **BS, città, comuni, consumatori.**

I seguenti partecipanti alla consultazione si associano alla presa di posizione di altre organizzazioni: **Suva all'upi, NEWW alla CHWW.**

4. Pareri in merito ai singoli temi

Singoli capoversi e lettere per i quali non si sono ricevute osservazioni non vengono riportati nel rapporto.

4.1 Temi centrali e trasversali

Descrizione del concetto di attività professionale (art. 2)

L'abolizione del limite minimo di reddito di CHF 2'300 e la nuova definizione del concetto di attività a titolo professionale vengono considerate in generale come adeguate. In particolare i Cantoni sostengono queste modifiche, che facilitano l'applicazione della normativa a cura dei Cantoni stessi.

La presunzione legale per cui in caso di offerta al pubblico si deve presumere lo svolgimento della stessa a titolo professionale è contestata. Si argomenta che un'inversione dell'onere della prova a sfavore dell'offerente a livello di ordinanza va contro il principio di legalità ed è eccessiva

In diverse reazioni si fa notare che le offerte di organizzazioni «non commerciali» attive nel settore delle escursioni (amici della Natura, Pro Senectute, Sentieri Svizzeri, CAS) dovrebbe essere considerata non a titolo professionale.

Verifica dell'adeguatezza dell'innevamento (Art. 3)

L'articolo 3 quale proposto viene respinto sia dai Cantoni sia dalle organizzazioni interessate pronunciate in merito. Le critiche sono espresse in particolare dagli specialisti, che ritengono errata la visione di una valutazione professionale del rischio di valanghe.

Attività soggette all'autorizzazione (art. 4)

- Autorizzazione per escursioni con racchette da neve WT2:

L'abbassamento del grado di difficoltà da WT3 a WT2 viene in genere criticato.

- Grado di difficoltà «D» per maestri di sport sulla neve per le discese fuori pista:

Una generica apertura del grado di difficoltà «D» (finora «AD») per i maestri di sport della neve con autorizzazione viene respinta in alcuni pareri isolati. Comunque la maggior parte dei partecipanti ritiene fattibile che anche i maestri di sport della neve possano accompagnare clienti in discese di grado di difficoltà «D» se vengono stabilite determinate condizioni quadro allo scopo.

- Maestri di arrampicata – via ferrata dopo formazione complementare:

L'ampliamento delle competenze viene considerato per la maggior parte come adeguato. Diversi sostenitori hanno rilevato che per le vie ferrate una limitazione fino al grado di difficoltà K3 non è attuabile.

- Accompagnatori di escursionismo – T4 dopo la formazione complementare:

Anche questa possibilità viene accolta positivamente dalla grande maggioranza.

Riconoscimento della formazione di «istruttore SSBS» quale base per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di attività fuori pista (art. 8)

Nei limiti in cui i partecipanti alla consultazione si pronunciano in merito, la possibilità per gli istruttori di snowboard SSBS di chiedere un'autorizzazione viene respinta.

Introduzione di una nuova categoria soggetta ad autorizzazione (art. 10)

Secondo il diritto attuale possono proporre attività in acque vive solo le ditte che abbiano ottenuto una certificazione allo scopo. Tuttavia si sta delineando sempre più il bisogno di singoli di poter proporre tali offerte. Viene accolta con favore la possibilità di chiedere un'autorizzazione unica individuale per i «maestri di canoismo con attestato professionale federale». Vari partecipanti chiedono che anche per i settori del canyoning e del river rafting venga ora prevista la possibilità di ottenere un'autorizzazione per gli offerenti individuali. In particolare piccole ditte del Cantone del Vallese dipendono da simili norme per poter continuare a svolgere la loro professione.

Certificazione ai sensi degli art. 12 ss.

Si sostiene in generale la proposta certificazione tramite norme ISO, in particolare tramite la fondazione «Safety in adventures».

Procedura di notifica per offerenti provenienti dallo spazio EU/AELS (art. 17)

Il previsto adattamento con cui si abolisce la regolamentazione speciale nella procedura di notifica per offerenti provenienti dallo spazio EU/AELS viene in genere giudicato positivamente. La regola attuale per cui gli offerenti provenienti da questi paesi possono offrire a titolo professionale attività in Svizzera senza dover adempiere al dovere di notifica non è controllabile e non adeguata alla pratica.

4.2 Indicazioni di massima

Qui di seguito sono riportate annotazioni relative ai diversi partecipanti alla procedura di consultazione.

Cantoni

NE, OW, TI, GE, SG, BL, ZG, NW, LU ritengono che la revisione dell'ordinanza porti a una semplificazione e a una maggiore chiarezza nell'attuazione e che può eliminare in larga misura le attuali difficoltà in materia di prova.

I Cantoni **SZ, TG, AG, BL, ZG, BE, SO** sottolineano che si deve fare attenzione che la nuova ordinanza sulle attività a rischio non porti a una eccessiva regolamentazione. Si deve continuare a dare grande importanza alla responsabilità individuale del singolo monitore e a formazione e perfezionamento professionali. Si deve parimenti garantire che scuole federazioni società e istituzioni non attive commercialmente possano continuare a proporre attività outdoor per giovani o adulti senza autorizzazione (anche **FR**). Sarebbe auspicabile che le attività G+S non venissero giudicate come svolte a titolo professionale e vengano pertanto dispensate dall'obbligo di autorizzazione.

ZH chiede di verificare se non sia il caso di assoggettare al dovere di autorizzazione anche l'offerta a titolo professionale di escursioni in rampichino con notevole potenziale di pericolo.

AI respinge il parziale rafforzamento del regime delle autorizzazioni e argomenta che con ogni ulteriore norma o attività soggetta ad autorizzazione si finisce per rendere più cara l'offerta turistica in Svizzera, cosa da respingere sotto il profilo dell'economia pubblica.

AR e SO ritengono che la normativa sulle attività a rischio non ha portato a una maggiore sicurezza.

VD è invece convinto che la revisione porta a una migliore sicurezza per gli ospiti e a una professionalizzazione delle condizioni quadro per lo svolgimento delle attività a rischio. L'ampliamento del campo di attività e le nuove formazioni porterebbero a maggiore dinamismo del turismo outdoor e sono pertanto da salutare.

Partiti:

L'**UDC** è del parere che con la revisione si sia reagito in modo eccessivo, in quanto gli effetti della stessa vanno troppo oltre e ad esempio influenzano inutilmente le organizzazioni attive nell'escursionismo. Si tratterebbe di un esempio tipico di regolamentazione eccessiva. Le camminate e lo sport in montagna quali nocciolo dell'offerta turistica non vanno soffocate con regole e condizioni.

Il **PLR** pone la domanda di principio sulla legittimazione stessa di una legislazione sulle attività a rischio. Si dovrebbe rafforzare l'autoregolamentazione a cura delle associazioni professionali. Il disegno di revisione propone troppe norme e scende troppo nel dettaglio.

Il **PSS** fa notare che la Svizzera come paese turistico ha un interesse vitale a proteggere i clienti da offerenti poco seri. L'obiettivo dovrebbe essere aumentare la sicurezza dei partecipanti e la professionalità degli offerenti di sport a rischio in genere e in tutti i singoli settori.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

ERBINAT sottolinea che si tratta di un classico caso di eccessiva regolamentazione. Non si devono rendere più difficili esperienze nella natura per tutta la popolazione, ma piuttosto facilitarle. È importante mantenere bassa la soglia per l'accesso ad attività salutari all'aperto e che alle organizzazioni di formazione e di assistenza attive nella natura e ai privati attivi a titolo benevolo nelle società si continui a tenere aperta la via per continuare a fare esperienze nella natura.

upi e **Suva** continuano ritenere che con la legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio si aumenti la sensibilità degli offerenti in merito alla sicurezza e la sicurezza dei partecipanti e si possano pertanto diminuire incidenti e le loro conseguenze. Il presupposto sarebbe però che le regole nell'ordinanza di attuazione rispondano alle esigenze della pratica, siano per quanto possibili facili e siano applicate in modo unitario. Oltre a ciò in considerazione dell'alto rischio di incidenti mortali il Consiglio federale dovrebbe usare la propria competenza e assoggettare alla legge le immersioni offerte a titolo professionale.

4.3 I singoli articoli

Articolo 1 Campo di applicazione

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

ERBINAT chiede che le escursioni e il trekking sia estivo che invernale, anche in terreno senza sentieri ma non esposto a pericolo di cadute nel vuoto o di valanghe, come pure il percorso lungo torrenti senza mezzi ausiliari possano essere offerti a titolo professionale senza autorizzazione. Accompagnare persone nella natura sotto diverse forme è attività praticata a titolo professionale sia in campo turistico che nei settori della formazione e si deve quindi chiedere se una tale limitazione della libertà economica sia adeguata. Non si tratta qui di promuovere artificialmente nuove qualifiche professionali federali tramite un dovere di autorizzazione. **ERBINAT** e **NFRT** chiedono pertanto che l'attività degli accompagnatori di escursionismo non venga considerata soggetta ad autorizzazione.

Articolo 2 Attività professionale

Cantoni

AR, ZG, NW, ZH e **BE, SO, AI, GR, VS** salutano la nuova regolamentazione in quanto porta a una semplificazione nell'attuazione per i Cantoni. **VS** aggiunge che tramite questa regola diventa possibile svolgere controlli sulla base di una base legale misurabile. Nel Cantone **LU** la regolamentazione attuale si è rivelata adeguata e un inasprimento della norma non viene considerato indispensabile. **LU** è però d'accordo con l'abolizione del limite dei CHF 2'300.

AI chiede che le eccezioni alla regola del titolo professionale citate solo nelle spiegazioni vengano riprese in un capoverso 2, in modo da garantire la certezza del diritto.

VD si chiede se l'eccezione riguardante le scuole non sia una contraddizione rispetto alla volontà di garantire la sicurezza.

Partiti

L'**UDC** chiede che sia mantenuto il limite die 2'300 franchi l'anno per la presunzione dello svolgimento a titolo professionale. Inoltre la presunzione del titolo professionale per le attività offerte al pubblico è errata, come dimostrerebbero le diverse offerte di escursioni. Anche se pubblicate, esse di regola non mirano a ottenere guadagni, ma semplicemente alla copertura dei costi, quando non sono sovvenzionate dalla cassa della società. Si tratta pertanto di attività sociali non a scopo di lucro.

Il **BDP** approva il fatto che la nuova ordinanza esclude il titolo professionale quando qualcuno è attivo nel quadro dell'attività di una società che non persegue scopi di lucro. Le offerte delle organizzazioni dell'escursionismo si rivolgono sia ai soci che ai non soci, ma nonostante l'apertura della cerchia dei possibili partecipanti i contributi mirano esclusivamente alla copertura dei costi. Si tratta quindi di attività sociali non mirate a ottenere guadagni e pertanto sarebbe inopportuno assoggettarle alla legge sulle attività a rischio. È pertanto giusto cancellare abrogare la presunzione del titolo professionale per le offerte pubbliche. Un'inversione dell'onere della prova a sfavore dell'offerente a livello di ordinanza sarebbe contro il principio di legalità ed è da considerare inadeguata.

Il **PLR** giudica il nuovo limite per il titolo professionale come un miglioramento ai fini dell'applicabilità e per il controllo delle attività. Anche il **PLR** ammonisce comunque che la regolamentazione proposta non considera che le società che non hanno scopo di lucro offrono attività con lo scopo di promuovere il movimento. Limitare le attività delle società ai soci è inutile.

Il **PSS** concorda con l'adeguamento del limite per determinare il titolo professionale. Per quel che riguarda la garanzia della sicurezza non ha senso prevedere che si possano offrire attività a rischio senza autorizzazione fino a un certo limite di reddito o a contraris, prevedere una soglia solo a partire da un certo reddito.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

guide, SSSA, SSBS, SWL/ASAM, SAB, upi, Suva e WeitWandern approvano il fatto che il titolo professionale non sia più collegato al raggiungimento di un determinato reddito annuo. Anche la presunzione legale per cui in caso di offerte pubbliche si debba dedurre il titolo professionale viene vista positivamente. Anche **SOA e SKLV** sono d'accordo con la definizione dell'attività a titolo professionale.

SSBS rileva che dal punto di vista centrale della garanzia della sicurezza dei clienti non ha senso prevedere che determinate attività possano essere proposte senza autorizzazione fino al raggiungimento di un determinato reddito annuo (anche **SAB**). Si dovrebbe però chiarire che anche per le offerte a chi fa parte di una società vale la presunzione del titolo professionale. Altrimenti si aprirebbe la strada all'arbitrio, in quanto determinate attività potrebbero semplicemente essere subordinate all'affiliazione alla società che le organizza.

ERBINAT è in principio favorevole alle precisazioni fatte nelle spiegazioni riguardo alle attività a titolo professionale (anche **PA**). Nel testo dell'ordinanza non sarebbe però chiaro se le società possano continuare a portare ospiti nelle escursioni. Sarebbe importante e giusto – come nella citata sentenza del tribunale federale - fare un distinguo fra «ospiti» che sfruttano dietro compenso attività offerte a titolo professionale e offerte di formazione e assistenza che comprendono sì attività a rischio, ma contengono un particolare vincolo (istruzione e assistenza) e che non si basano su motivazioni collegate al turismo o al tempo libero. Oltre alle istituzioni della formazione anche quelle dell'assistenza dovrebbero essere considerate esplicitamente non operanti a titolo professionali, dato che le offerte sono accessibili soltanto alle persone da formare e ai collaboratori. Si dovrebbe però rinunciare a una lista delle singole categorie di istituzioni della formazione. Le categorie riportate nelle spiegazioni sono incomplete e arbitrarie.

upi e **Suva** chiedono di verificare la descrizione del titolo professionale considerando le attività di società, istituzioni, di Gioventù+Sport ed eventualmente fondazioni e se del caso di adattarla. Le eccezioni previste dovrebbero essere riportate direttamente al capoverso 2. Di difficile applicazione sarebbe il principio per cui le attività sociali aperte non soltanto ai soci, ma anche a «ospiti per l'escursione» dovrebbero essere considerate a titolo professionale.

CAS pur salutando l'abolizione del limite di 2'300 franchi l'anno per l'attribuzione del titolo professionale giudica critico che sia presunto il titolo professionale non appena l'attività sia proposta pubblicamente.

CHWW, NWWW, OWWW, ZGWW, TGWW, LUWW, NEWW, BEWW, AGWW, ZHWW, BAW affermano che non è giusto che le attività offerte debbano essere aperte ai soli soci. Anche la presunzione del titolo professionale per le attività offerte al pubblico non sarebbe corretta. Le organizzazioni dell'escursionismo perseguono la promozione dell'escursionismo e del turismo escursionistico, per cui le loro offerte non si rivolgono solo ai soci ma sono aperte anche a tutte le persone interessate. Avere una cerchia di interessati aperta non cambia nulla al fatto che di regola i contributi dei partecipanti sono stabiliti in modo da garantire la sola copertura dei costi o che a volte l'attività è (co)finanziata tramite la cassa sociale (anche **CAS**). A prescindere dal carattere pubblico dell'offerta non è adeguato sottoporre le attività alla legge sulle attività a rischio. La presunzione del titolo professionale nelle attività pubbliche deve essere eliminata.

Diversi accompagnatori di escursionismo, Pro Senectute e bachab chiedono che resti il limite del reddito di 2'300 franchi l'anno. **CanyoningCH** chiede persino che si introduca un limite di CHF 5'000 l'anno.

Pro Senectute argomenta che le offerte sportive delle proprie organizzazioni non hanno fini commerciali e servirebbero alla promozione della salute e alla cura dei rapporti sociali. Mentre nelle spiegazioni sono espressamente indicate come non agenti a titolo professionale le società, il programma di sostegno dello sport Gioventù+Sport, altre organizzazioni e lo sport scolastico e universitario, mancano le organizzazioni sociali quali Pro Senectute. Oltre a ciò le eccezioni non sono state riprese o ulteriormente concretizzate nell'ordinanza, per cui mancano chiari criteri e la procedura per escludere il titolo professionale. In questo ambito si dovrebbero pertanto inserire norme sulle eccezioni che considerino espressamente anche le organizzazioni di pubblica utilità come Pro Senectute.

Jubla e scout salutano la sistematica per cui sono sottoposte alla legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio solo le offerte a titolo professionale e sono esplicitamente escluse le offerte interne delle società e quelle di società non a scopo di lucro o svolte nel quadro di G+S. La sicurezza dei partecipanti alle offerte G+S è garantita già tramite le disposizioni di legge esistenti.

Articolo 3 Verifica dell'adeguatezza dell'innevamento

Cantoni

LU è d'accordo in linea di principio con il capoverso 1, ma suggerisce di completarlo prevedendo che la valutazione del rischio di valanghe debba essere fatta oltre che sulla base dello stato delle conoscenze anche considerando lo stato di formazione del titolare dell'autorizzazione.

LU, GL e GR respingono il capoverso 2 nella formulazione attuale e chiedono di eliminarlo. Esso prenderebbe mosse da una concezione della valutazione del pericolo di valanghe tecnicamente sbagliata. Le espressioni «elevato pericolo di valanghe» e «pericolo maggiorato di valanghe» non si ritrovano in questa forma nel cosiddetto metodo grafico di riduzione del rischio (GRM). Il GRM è sì un valido strumento, ma di gran lunga non il solo che possa essere utilizzato nella prevenzione delle valanghe. Se si dovesse procedere a verificare il rischio solo sulla base del GRM si potrebbero avere sentenze errate a livello di tribunale penale.

VS respinge l'articolo 3 nella forma proposta. La volontà di prevedere nell'ordinanza la valutazione del pericolo di valanghe è positiva, ma la forma è da respingere perché limita troppo le attività invernale delle guide alpine e degli aspiranti guida. Sarebbe necessario considerare la formazione e le conoscenze in materia di valutazione del pericolo di valanghe.

Partiti

Il **PSS** ritiene che il capoverso 2 limiti un po' troppo le attività delle guide alpine. Sulla base della loro formazione approfondita e della loro esperienza nel campo dei pericoli alpini si può pensare ad una formulazione più aperta.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SLF si dice per una abrogazione dell'articolo 3, in quanto non si vede perché nel caso del pericolo di valanghe si dovrebbe prevedere espressamente uno dei doveri di prudenza. Il capoverso 2 cerca di descrivere il pericolo di valanghe e specifica il pericolo ammissibile a dipendenza della qualifica della persona interessata. Non sarebbe tuttavia possibile definire il rischio (residuo) accettato facendo riferimento a un semplice tool per la valutazione del rischio (metodo di riduzione grafico). Nel caso del metodo di riduzione non si tratta di uno standard che si può applicare semplicemente astruendo dalle condizioni attuali. Oltre a ciò non si vede perché mai un cliente in compagnia di una guida alpina dovrebbe voler affrontare un rischio maggiore di quando è sul terreno con un maestro di sci.

Anche **KAT, upi, Suva, NFCH e CAS** chiedono di abrogare l'articolo 3. Non si capisce perché si dovrebbe prevedere un articolo apposito per le condizioni di innevamento. Altri rischi come condizioni atmosferiche (congelamento, perdita dell'orientamento etc.), caduta nel vuoto dopo scivolata e altri rischi non sono riportati in modo parimenti dettagliato. Nell'articolo 2 «doveri di prudenza» della legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio e negli articoli 8 e 9 dell'ordinanza sulla attività a rischio diritti e doveri sono descritti a sufficienza. Nel caso in cui si dovesse mantenere l'articolo 3 andrebbe eliminato il capoverso 2. L'ambito di manovra non deve essere determinato in base ai rischi ma piuttosto in considerazione dello stato delle conoscenze e delle competenze. Per poter meglio tener conto del fatto che sono attivi nello stesso ambito lavorativo gruppi professionali con diversi livelli di formazione, KAT propone che per la valutazione del rischio di valanghe ci si basi anche sulle competenze acquisite all'atto della formazione. Considerato che il GRM è solo uno dei metodi, KAT chiede di non basarsi esclusivamente su una valutazione locale del rischio di valanghe e sulla ripidità del pendio, ma di effettuare anche un'analisi generale del rischio sulla base dell'opuscolo informativo «Attenzione valanghe!» e di altri strumenti per l'analisi del rischio (anche **WeitWandern e SWL/ASAM**).

guide e SAB possono capire che la valutazione delle condizioni dell'innevamento debba essere concretizzata nell'ordinanza, ma ritengono che il capoverso 1 vada modificato in modo da considerare anche la competenza sulla base della formazione. Il capoverso 2 viene respinto con decisione e se ne chiede l'abolizione, in quanto parte da una errata concezione del pericolo di valanghe e potrebbe portare a sentenze sbagliate.

Anche **SSSA** chiede di cancellare l'articolo 3. Se lo si dovesse mantenere, il titolo «condizioni dell'innevamento» andrebbe sostituito con «Pericolo di valanghe» e il capoverso 2 andrebbe in ogni caso cancellato. Anche **APSSI** chiede di eliminare il capoverso 2.

Articolo 4 capoverso 1 Attività soggette all'autorizzazione

Cantoni

GR e VS accolgono con favore l'eliminazione del criterio del limite della vegetazione.

Partiti

Il **PLR** ritiene che il catalogo delle attività vada troppo oltre e che nella pratica sia di difficile attuazione.

L'**UDC** è del parere che la discriminante del limite della vegetazione dovrebbe essere mantenuta.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SSBS saluta la precisazione all'articolo 4. Eliminare il criterio del limite della vegetazione per escursioni con attrezzi per gli sport della neve ha ragion d'essere in quanto anche in escursioni al di sotto del limite della vegetazione si potrebbero causare delle valanghe. Anche **upi, Suva, SAB e CAS** vedono con favore la rinuncia al criterio del limite della vegetazione.

WeitWandern e SWL/ASAM giudicano auspicabile per il futuro uno sganciamento dai gradi di difficoltà del CAS e una definizione basata sul modello 3x3 che consideri oltre che il terreno anche le condizioni del tempo e la composizione del gruppo.

SBS e WBB chiedono per chiarire e precisare la fattispecie un complemento nelle spiegazioni che chiarisca che tutti i corsi nell'ambito del servizio delle piste e di soccorso (corsi per pattinatori di piste), offerti dalla federazione SBS o dalle sue organizzazioni regionali non siano soggetti al dovere di autorizzazione. In questi casi manca infatti il titolo professionale in quanto si tratta di una formazione interna nel quadro di un'attività federale non volta a fini di lucro.

Articolo 4 capoverso 1 lettera b Gite escursionistiche

Cantoni

GR propone che il dovere di autorizzazione per gli accompagnatori di escursionismo non sia previsto già a partire dal grado di difficoltà T3.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

guide ritiene che un dovere di autorizzazione già a partire dal grado di difficoltà T3 aumenterebbe notevolmente la sicurezza nelle escursioni in montagna guidate. Spesso a partire da questo grado di difficoltà ci sarebbe infatti pericolo di cadere nel vuoto o di scivolare. Anche **WeitWandern e SWL/ASAM** chiedono un obbligo di autorizzazione a partire dal grado di difficoltà T3.

CHWW, NWWW, OWWW, ZGWW, TGWW, LUWW, NEWW, BEWW, AGWW, ZHWW, BAW, PA e diversi accompagnatori di escursionismo accolgono con soddisfazione la rinuncia all'obbligo di autorizzazione per le escursioni T3.

NFRT chiede di escludere dall'ambito di applicazione percorsi T4 interamente contrassegnati e che possono essere fatti senza ausili tecnici marcati.

Articolo 4 capoverso 1 lettera c Gite con attrezzi per gli sport della neve

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

upi e Suva ritengono infelice la formulazione «attrezzi per gli sport della neve» alla lettera c perché fra essi rientrano anche le racchette da neve che non vi sono comprese. Sarebbe più preciso pertanto parlare di «escursioni con gli sci e lo snowboard» precisando nelle disposizioni di attuazione che si intendono anche snowblades, splitboards, snowskates etc. e che nelle escursioni con lo snowboard sono possibili anche ascensioni con le racchette da neve.

Articolo 4 capoverso 1 lettera d Escursioni con le racchette da neve

Cantoni

ZG e GR chiedono che il livello di difficoltà per le escursioni sottoposte ad autorizzazione sia fissato a WT3. Anche **BE** si chiede se il pericolo di valanghe sia tanto elevato da giustificare l'ampliamento dell'ambito di applicazione nelle escursioni con le racchette da neve.

GR chiede che prima di accettare eccezioni per i sentieri appositamente previsti si chiariscano le responsabilità in merito agli stessi. Ci si deve chiedere in particolare se «percorsi per racchette da neve segnalati e aperti» possano essere paragonati a «sentieri escursionistici invernali segnalati e aperti» o alle piste da sci (che rientrano nella responsabilità dei gestori di impianti di risalita). Solo a partire dal momento in cui anche per tali percorsi vi fossero controlli simili si potrebbe accettare nell'ordinanza tale eccezione.

Partiti

Il **BDP** respinge la riformulazione dell'obbligo di autorizzazione per le escursioni con le racchette da neve con grado di difficoltà WT2 e chiede che in caso di pericolo di valanghe debole o moderato vengano escluse dall'obbligo di autorizzazione. Anche il **PLR** respinge un obbligo di autorizzazione dal grado di difficoltà WT2.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SSSA ritiene che il previsto obbligo di autorizzazione a partire dal grado di difficoltà WT2 dovrebbe essere spostato al grado di difficoltà WT3. **NFRT** chiede persino un obbligo di autorizzazione solo a partire dal grado di difficoltà WT4.

ERBINAT critica che non si sono portate valutazioni dei casi di emergenze o di morti in montagna nell'ambito di trekking guidati sulla base delle statistiche sugli incidenti in montagna che possa giustificare un pericolo obiettivamente maggiore nelle attività con le racchette da neve o nel trekking invernale. Pertanto l'obbligo di autorizzazione per tali attività a livello WT2 non è comprensibile.

L'assoggettamento all'obbligo di autorizzazione le escursioni con racchette da neve con grado di difficoltà WT2 secondo **CHWW, NWWW, OWWW, ZGWW, TGWW, LUWW, NEWW, BEWW, AGWW, ZHWW, BAW, PA, Pro Senectute** si spinge troppo oltre e va pertanto respinto. Secondo la scala dei gradi di difficoltà del CAS, al livello WT2 si tratta di escursioni non difficili in terreno pianeggiante o poco ripido (< 25°) senza pericolo di scivolamenti o cadute esposte. Dato che nelle vicinanze ci potrebbero essere pendii ripidi si ha un certo pericolo di valanghe ma solo nei limiti in cui si debbano temere su tali pendii valanghe o distacchi di neve. Detto ciò nelle escursioni con ciaspole di grado WT2 non si può parlare di attività a rischio. Ad ogni modo il principio della adeguatezza impone che un obbligo di autorizzazione sia imposto nel caso concreto e per un certo periodo solo se effettivamente necessario sulla base del rischio effettivo.

Anche **diversi accompagnatori di escursionismo** giudicano le modifiche proposte nel campo delle escursioni con racchette da neve un inutile inasprimento che rende decisamente più complicato guidare escursioni con racchette in un ambito di rischio limitato.

upi e **Suva** ritengono giustificato l'abbassamento dal grado WT3 a WT2. Non appena ci si trova in terreni esposti alle valanghe è necessario disporre di conoscenze in materia. Anche **Weit-Wandern, SWL/ASAM e SOA** accolgono con soddisfazione l'assoggettamento delle escursioni con le racchette da neve con grado di difficoltà WT2 alle norme di legge.

Articolo 4 capoverso 1 lettera h Arrampicata

Cantoni

GR chiede per motivi di chiarezza e completezza che si parli di «escursioni di arrampicata». **VS** propone di parlare di «arrampicata su roccia».

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

guide si impegna per un generico obbligo di autorizzazione per l'arrampicata su roccia. In questa attività infatti già nelle salite di una sola lunghezza di corda (palestra di roccia) e non solo su quelle più lunghe si ha un costante pericolo di caduta. Sono necessarie conoscenze approfondite sull'uso della corda e delle tecniche di assicurazione per poter assistere un gruppo.

Il **CAS** accoglie con soddisfazione la rinuncia dalla precisazione «su roccia», **SAB** chiede di usare il concetto di «arrampicata su roccia», **SKLV** propone invece, «Escalade sur Site Naturel d'Escalade sous entendu sur rocher».

Articolo 4 capoverso 1 lettere i-k canyoning, river-rafting e discese in acque vive

Partiti

L'**UDC** raccomanda di non enumerare singoli attrezzi sportivi ma di formulare il testo in modo generico, per evitare il rischio che l'ordinanza debba essere adeguata in seguito per ogni nuovo attrezzo introdotto nella pratica.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

ERBINAT accoglie favorevolmente il chiarimento relativo a canoa e kajak.

Sezione 2: Autorizzazione

Partiti

Il **PLR** respinge il fatto che in questa sezione siano visti come formazione sufficienti solo gli attestati professionali federali e chiede che vengano giudicate equivalenti altre formazioni dello stesso livello.

Articolo 7 Istruttori di arrampicata

Cantoni

GR respinge il criterio della «progressione con corda corta» al capoverso 1 let a, ritenuto troppo vago, e fa notare che oltre a ciò gli istruttori di arrampicata non sono formati in questa tecnica. Di conseguenza non possono valutare in modo affidabile in quali situazioni sarebbe opportuno utilizzare la progressione con corda corta. Si dovrebbe restare sulla regolamentazione attuale di un avvicinamento alla parete con grado di difficoltà T3 al massimo.

GR chiede inoltre che si inserisca un nuovo capoverso che consenta agli istruttori di arrampicata di offrire anche attività di più lunghezza di corda con avvicinamento alla parete di grado superiore al T3, a condizione che abbiano seguito una formazione accessoria adeguata.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

guide è d'accordo con la discriminante dell'avvicinamento alla parete quale formulata nel capoverso 1 Let a, «non richieda una progressione con corda corta» ma respinge un ampliamento dell'ambito di competenze degli istruttori di arrampicata – previsto al capoverso 4 – ad accompagnare clienti su vie ferrate e chiede che il capoverso stesso sia cancellato.

upi e **Suva** ritengono che gli istruttori di arrampicata non dovrebbero utilizzare la progressione con corda corta perché non sono formati in merito e accolgono con soddisfazione la modifica del capoverso 1 let a. Valutare se tale tecnica sia necessaria o meno è compito degli istruttori stessi. Non è chiaro in che modo dovrebbero poter procedere a tale valutazione senza formazione in materia.

CAS e SKLV accolgono con soddisfazione la nuova definizione del percorso di avvicinamento alla parete, giudicandola più conforme alla pratica. **CAS e SKLV** salutano inoltre l'ampliamento del campo di attività degli istruttori di arrampicata alle vie ferrate. La limitazione al grado di difficoltà K3 incluso non è invece comprensibile. Se un cliente mostra problemi di carattere fisico o psicologico, deve essere condotto con la corda, ovvero assicurato da sosta a sosta e questa forma di assicurazione è una delle competenze chiave dell'istruttore di arrampicata.

SKLV chiede inoltre che al capoverso 4 sia citata come associazione professionale, oltre alla SKLV, anche quelle che riunisce le guide alpine.

Articolo 8 Maestri di sport sulla neve

Cantoni

GR respinge per motivi di sicurezza una generica apertura del grado di difficoltà D ai maestri di sport della neve, mentre ci sarebbero discese fuori pista con grado anche D per le quali i maestri di sport della neve sono sufficientemente formati. Per questo motivo sarebbe auspicabile che nell'inventario delle varianti vengano inserite in via eccezionale anche discese fuori pista che comprendono brevi tratti di grado D. anche **VD** respinge il grado di difficoltà «D» e chiede che sia lasciato a «AD».

VS chiede che sia cancellato il capoverso 2 lettera b, dato che gli istruttori SSBS non dispongono di attestato professionale federale. Solo professionisti con attestato professionale federale dovrebbero poter chiedere un'autorizzazione.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

guide è d'accordo con l'ampliamento delle competenze dei maestri di sport della neve dall'attuale Ad a D (cpv. 1 let. a n. 3) ma solo a condizione che i maestri di sport della neve svolgano tali discese e se lo consenta la valutazione del pericolo di valanghe fatta sulla base della loro formazione attuale. Se tale limitazione non dovesse essere prevista nell'articolo 3 o in altra sede **guide** è per lasciare il limite a AD. Altrimenti l'ampliamento a D delle competenze dei maestri di sport della neve nelle discese fuori pista dovrebbe essere limitato al caso in cui non sussista pericolo di cadute esposte o la discesa sia riportata in un apposito inventario. **guide** non è d'accordo a equiparare il titolo di «Swiss Snowboard Instructor SSBS» a quello di «maestro di sport della neve con attestato professionale federale» ai sensi del capoverso 2 lettera b e chiede di cancellare tale passaggio.

SSSA chiede che il livello D per le discese fuori pista come proposto nel disegno sia mantenuto, ma con la limitazione che non ci sia pericolo di cadute nel vuoto e sia prevista in un inventario cantonale. Non si dovrebbero prevedere ulteriori limitazioni per i maestri di sport della neve. **SSSA** chiede inoltre di cancellare il capoverso 2 let. b. La SSSA ha profuso notevole impegno nell'unificazione della formazione dei maestri di sport della neve in Svizzera; con l'esame professionale e i vari moduli si garantisce una formazione adeguata in ogni ambito di attività. Il riconoscimento esplicito degli istruttori Swiss Snowboard SSBS porterebbe a un indebolimento dei presupposti normativi. **SSSA** sottolinea che nel momento in cui si dovesse mantenere un riconoscimento esplicito della formazione SSBS a livello di ordinanza l'art. 8 cpv. 2 let b dovrebbe essere completato prevedendo come formazione equivalente anche quella di istruttore SSSA con modulo accessorio fuori pista e sci escursionismo, in quanto essa sarebbe almeno equivalente a quella di Swiss Snowboard Instructor SSBS.

Per il **CAS** nonostante la decisione del tribunale amministrativo bernese non è comprensibile che si debba riconoscere ora anche la di «Swiss Snowboard Instructor SSBS». Fino ad oggi il CAS non ha mai avanzato pretese per una sua formazione, dato che essa non porta all'attestato professionale federale. Con la regolamentazione proposta per lo Swiss Snowboard Instructor si riconoscerebbero le formazioni di associazioni private. Il **CAS** chiede pertanto in prima linea la cancellazione dell'articolo 8 capoverso 2 lettera b (esclusione SSBS) e il mantenimento dello status quo. In seconda istanza il CAS chiede che l'articolo 8 capoverso 2 sia completato prevedendo il riconoscimento anche del titolo di responsabile di escursioni 1 inverno sci/snowboard del Club Alpino Svizzero.

SSBS accoglie con soddisfazione il previsto ampliamento delle competenze nel capoverso 1 per i maestri di sport della neve. In base alla loro approfondita formazione sono assolutamente in grado di valutare correttamente il pericolo di valanghe e di agire adeguatamente nell'ambito delle proprie competenze. **SSBS** è parimenti soddisfatta che nel capoverso 2 lettera b venga equiparato all'attestato professionale federale anche il titolo di Swiss Snowboard Instructor SSBS con formazione complementare nel campo delle discese fuori pista e delle escursioni.

APSSI ritiene che le disposizioni dell'articolo 8 limitino troppo le attività dei maestri di sport della neve a vantaggio delle guide alpine, per cui l'articolo 8 capoverso 1 lettera a va cancellato. Oltre a ciò per le attività free ride le scale del CAS non sono adatte. La limitazione del campo di attività dei maestri di sport della neve è arbitraria e discriminante sotto il punto di vista della libertà economica.

upi e **Suva** ritengono che i maestri di sport della neve abbiano sufficienti competenze per percorrere con clienti esperti discese fuori pista di livello di difficoltà D.

Articolo 9 Accompagnatori di escursionismo

Cantoni

GR chiede che si prevedano soluzioni che considerino obbligatoriamente le formazioni esistenti (ad esempio accompagnatori di escursionismo grigionesi), se il grado di difficoltà dell'articolo 4 capoverso 1 lettera d viene modificato in WT2.

GR accoglie con favore la possibilità per gli accompagnatori di escursionismo con formazione complementare di svolgere gite escursionistiche con grado di difficoltà T4.

VD chiede la cancellazione del capoverso 4 in quanto gli accompagnatori di escursionismo non sono abbastanza formati per il grado di difficoltà «T4» e il rischio sarebbe troppo grande per gli ospiti e gli accompagnatori stessi.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

ERBINAT e NFRT chiedono che l'attività di accompagnatori di escursionismo non sia sottoposta all'ordinanza sulle attività a rischio, per cui l'articolo potrebbe essere cancellato.

guide respinge l'allargamento del campo di attività degli accompagnatori di escursionismo ai sentieri con grado di difficoltà T4 e chiede la cancellazione del cpv. 4. Se si dovesse mantenerlo chiede che nell'ordinanza venga esplicitamente esclusa la possibilità di attraversare ghiacciai. Con la formulazione attuale del testo dell'ordinanza la lista di cui al capoverso 1, che esclude giustamente l'attraversamento di ghiacciai per le escursioni con le ciaspole, non varrebbe per le escursioni estive.

upi e Suva ritengono che gli accompagnatori di escursionismo non possono valutare se siano necessari ausili tecnici se non lo hanno imparato durante la formazione. Se si introducesse questa formazione complementare per il grado T4 si dovrebbe decidere se prevedere una limitazione come quelle previste nel capoverso 1 per l'attraversamento di ghiacciai e l'uso di materiale tecnico, che con l'attuale formulazione varrebbero solo per le escursioni con le ciaspole.

BAW, SWL/ASAM, WeitWandern e diversi accompagnatori di escursionismo appoggiano la proposta di creare presupposti legali per consentire agli accompagnatori di escursionismo SBF1 di approfondire con moduli di perfezionamento specifici le proprie competenze verso il livello T4. **BAW** ritiene che la stessa cosa dovrebbe essere consentita anche per le escursioni con le racchette da neve verso il grado WT4.

BAW chiede comunque che agli accompagnatori di escursionismo con formazione precedente alla nuova normativa venga concesso un termine per ottenere un attestato professionale tramite un esame federale semplificato nel caso in cui dovessero essere sottoposte alla normativa le escursioni con ciaspole a livello WT2. Il dovere di sostenere l'esame professionale federale costituirebbe un onere eccessivo e non dovrebbe essere previsto come presupposto. In tal modo si attribuirebbe maggiore importanza all'esame, senza però diminuire il rischio.

Diversi accompagnatori di escursionismo e PA chiedono che le escursioni con racchette da neve fino a WT2 siano consentite anche con il titolo d'un'organizzazione professionale cantonale come ad es. BAW. Venendo a mancare il livello WT2 si toglierebbe loro il principale campo di attività in inverno. Essi si chiedono inoltre perché le patenti acquisite dagli accompagnatori di escursionismo senza certificato federale di capacità sotto il diritto previgente non sono assoggettate alle norme vigenti per guide alpine, istruttori di arrampicata o maestri di sport della neve con titolo parimenti acquisito con diritto anteriore. La garanzia del diritto acquisito nel campo della formazione varrebbe in tal modo per tutti i settori degli sport di montagna escluso solo quello degli accompagnatori di escursionismo. Fintantoché non verranno considerate le loro richieste si dovrebbe quantomeno provvedere al riconoscimento delle patenti pregresse, a condizione che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata.

WeitWandern e SWL/ASAM chiedono di cancellare l'attuale capoverso 1 lettera b, ritenuto inutile perché il grado WT3 non comprende ghiacciai. Si dovrebbe inoltre ampliare il capoverso 1 lettera b autorizzando gli accompagnatori a proporre in inverno escursioni con passaggi su ghiacciai con pochi crepacci, a condizione che siano inseriti in un inventario cantonale delle varianti.

WeitWandern e SWL/ASAM accolgono con soddisfazione il principio di subordinare l'autorizzazione a un attestato federale di capacità, in quanto solo questo titolo offrirebbe la garanzia che il

titolare ha superato un esame indipendente, giusto e corretto e soddisfa i requisiti richiesti per guidare clienti in circostanze impegnative.

Articolo 10 Istruttori di discese in acque vive

Cantoni

ZH e **GR** accolgono con soddisfazione la nuova categoria soggetta ad autorizzazione. **GR** vorrebbe che anche altre professioni con attestato federale previste (ad es. Outdoor-Guide) venissero inserite nell'ordinanza in modo rapido e poco complicato, nel senso di una semplificazione degli oneri amministrativi.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SOA accoglie favorevolmente la norma. Persone con una formazione adeguata ed un attestato federale devono avere la possibilità di disporre di un'autorizzazione personale per ogni tipo di terreno. Si dovrebbe comunque tenere in considerazione anche altre figure professionali frutto di eventuali sviluppi futuri.

SRF propone di redigere un nuovo articolo con tutte le attività acquatiche che consente la richiesta di autorizzazioni individuali per i singoli. Allo scopo si dovrebbero creare nuovi attestati professionali federali.

Swiss Canoe saluta il nuovo articolo 10, che equipara la situazione legale degli istruttori di canoismo con attestato professionale federale a professionisti di altri settori ricompresi nell'ordinanza, creando una parità di trattamento giuridico.

Bachab si chiede perché le patenti delle guide di canoismo senza attestato professionale acquisite sotto il diritto precedente non siano equiparate a quelle simili di guide alpine, istruttori di arrampicata e maestri di sport della neve. La garanzia del diritto acquisito varrebbe in tal modo per tutte le formazioni nelle attività di montagna tranne che per il canoismo. Si dovrebbe offrire almeno una formazione nel settore del canoismo equiparata a quella delle guide alpine con formazione complementare nel canoismo guide/IVBV. **Bachab, AC, Pellissier, Hermann, Rey e Lagger** chiedono che si preveda un articolo apposto per le «guide di canoismo» e che le formazioni SOA siano riconosciute ai fini della concessione di un'autorizzazione individuale. **AC, Lagger, Pellissier, Hermann** sottolineano che anche persone singole dovrebbero poter offrire attività di canyoning. In particolare nel Vallese da molti anni è un dato di fatto che ciò avviene. Oltre a ciò non è giustificato che le guide alpine con formazione complementare nel canoismo possano offrire attività simili, ma non le guide di canyoning con formazione specifica SOA.

Articolo 11 Offerenti di cui all'articolo 6 della legge

Partiti

Il **PSS** è favorevole a un'etichetta che chiarisca che una ditta dispone di un sistema di gestione della sicurezza che soddisfa determinati requisiti minimi. È importante che tutte le attività di cui all'articolo 4 capoverso 1 siano certificabili.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SOA accoglie con favore la formulazione semplificata dell'articolo e ritiene importante che tutte le attività di cui all'articolo 4 capoverso 1 restino certificabili.

Sezione 3: Certificazione

ZH giudica adatta la semplificazione riguardante la certificazione di imprese. **SO** sostiene la certificazione delle norme di sicurezza tramite norme ISO.

L'**UDC** giudica eccessivo l'impegno previsto per la certificazione. La maggior parte degli offerenti di piccole dimensioni e con limitate capacità finanziarie potrebbero avere difficoltà con requisiti e procedure complicate. Per questo motivo l'**UDC** chiede che il DDPS rinunci ai requisiti

della certificazione (rendendola facoltativa) o la limiti a quanto necessario e rilevante ai fini della sicurezza.

CP osserva che consentire la certificazione anche con norme ISO porta a sgravi per gli offerenti, ma si deve fare attenzione che le spese per la certificazione non diventino eccessive.

Articolo 12 Organi di certificazione

Partiti

Nell'ottica della sicurezza il **PSS** sostiene il principio che in futuro la certificazione sia limitata a organi riconosciuti dal DDPS.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SiA, SOA, upi e Suva appoggiano la disposizione.

Articolo 13 Riconoscimento degli organi di certificazione da parte del DDPS

Cantoni

VS è sì favorevole e un allargamento delle possibilità di certificazione, ma ritiene che nel testo proposto non si raggiunga l'obiettivo di ottenere le massime sicurezza e qualità a favore dei clienti. Probabilmente non si è considerato in questa sede l'aspetto economico di una certificazione meno onerosa dal punto di vista finanziario. **VS** chiede che i capoversi 1 e 2 siano unificati.

Partiti

Il **PSS** ritiene che la certificazione possa essere fatta solo da auditori in grado di comprovare conoscenze tecniche nelle rispettive attività. La verifica degli standard di sicurezza dovrebbe essere garantita anche sul posto dove si svolge l'attività nella pratica.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SiA, upi e Suva rilevano che i requisiti materiali per gli organi di certificazione rispondono alle moderne esigenze e offrono la garanzia che si possa rispettare il livello di sicurezza. Oltre dieci anni fa Safety in adventures ha elaborato un proprio sistema di gestione in quanto non ne esistevano altri. Con le norme ISO citate nell'ordinanza si ha ora un sistema che fa riferimento a principi genericamente validi e riconosciuti a livello internazionale. **SiA, upi, Suva** e anche **STV** sostengono pertanto il passaggio alle norme ISO. Ad ogni modo il passaggio deve necessariamente essere accompagnato da disposizioni materiali come previsto nel disegno di modifica all'articolo 14.

SOA sottolinea che riprendere norme ISO internazionali è accettabile solo se non aumentano i rischi di infortuni, mantenendo invariati i requisiti richiesti alle guide straniere attualmente in vigore per il tramite delle liste delle formazioni.

SRF ritiene di essere particolarmente indicata come organo di certificazione e inoltra una richiesta in tal senso al DDPS.

Articolo 14 Requisiti per la certificazione

Cantoni

GR chiede che l'analisi dei campioni di rischio di cui all'allegato 5 sia aggiornata.

Partiti

Il **PSS** accoglie con favore l'unità di dottrina nel campo della certificazione che si ottiene con le norme ISO. Dato che però esse regolano solo il processo di certificazione come requisiti minimi per la certificazione si dovrebbero prendere in considerazione le analisi dei campioni di rischio di «Safety in adventures». Per raggiungere un effettivo standard di sicurezza tale riferimento sembra importante. Anche la disposizione che determinate attività possono essere svolte solo

da persone che dispongono dei relativi titoli di formazione viene considerata di centrale importanza. La certificazione non dovrebbe comportare maggiori costi per gli offerenti, o quantomeno essi dovrebbero restare in un ambito sopportabile.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SiA, upi, Suva e STV appoggiano le disposizioni formulate all'articolo 14. Prevedendo l'analisi di un campione dei rischi e qualifiche per le persone responsabili si può garantire il rispetto di un certo livello di sicurezza. Si deve inoltre verificare se non sia il caso di recepire nell'ordinanza una protezione dal punto di vista quantitativo. Dato che l'ordinanza poggia sulle basi elaborate da Safety in adventures (analisi dei campioni di rischio e lista delle formazioni) si garantisce la continuità, e ciò è positivo. Non si sottace d'altra parte che le direttive costituiscono un'ingerenza non da poco nella libertà economica. **upi, Suva e STV** ritengono pertanto opportuno che la decisione sull'introduzione di requisiti e il loro adattamento non resti di competenza di una fondazione ma avvenga a cura di un organo statale. Ci si deve chiedere se questo importante principio di politica statale non debba essere formulato in modo più chiaro nell'ordinanza. Ciò vale in particolare per il riconoscimento di titoli di formazione svizzeri e stranieri in modo da rendere più chiare anche le possibilità di inoltrare eventuali ricorsi.

Anche **SOA** accoglie favorevolmente i requisiti richiesti per la certificazione.

SRF chiede che il DDPS riconosca i brevetti della International Rafting Federation (IRF) ai fini della certificazione.

Articolo 15 Certificazione di organi di certificazione stranieri

Cantoni

GR accoglie con favore il fatto che ora si creino disposizioni anche per ditte straniere.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SiA, upi Suva appoggiano la disposizione. **SOA** ritiene la norma adeguata.

SRF sottolinea l'importanza di riconoscere i brevetti internazionali della IRF anche in Svizzera.

Articolo 16 Concetti di sicurezza e verifiche della sicurezza

Partiti

UDC in considerazione dell'esplosione dei costi e dell'eccessiva regolamentazione chiede che l'articolo 16 venga cancellato.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SiA, upi, die Suva e STV ritengono che ove compiti pubblici siano delegati a istituzioni private si debba provvedere a un adeguato compenso, mentre la formulazione «può» del capoverso 1 non ne tiene affatto conto. Il passaggio deve pertanto essere sostituito con una formulazione meno possibilista.

SOA accoglie con favore l'articolo.

Articolo 17

Cantoni

SO, AI, TI, ZH, LU, VD e VS accolgono con soddisfazione il fatto che in futuro gli offerenti stranieri di attività a rischio debbano annunciare la propria attività in Svizzera dal primo giorno. L'attuale termine di dieci giorni rende difficile l'attuazione nella pratica e il controllo del rispetto dell'ordinanza sulle attività a rischio. La cancellazione del termine garantisce inoltre pari diritti rispetto ai paesi confinanti.

AR chiede che per meglio delimitare la procedura di annuncio si faccia esplicito riferimento al dovere di notifica ai sensi delle norme della legge sui lavoratori distaccati.

GR chiede di verificare l'opportunità di concedere almeno alle guide alpine con una formazione IVBV un'autorizzazione di quattro anni in luogo della procedura di annuncio annuale. Tale procedura non sarebbe conforme allo snellimento amministrativo presso gli organi federali e cantonali, in quanto ci si deve attendere un aumento delle richieste in tal senso.

Con il dovere di annunciarsi, a partire dal primo giorno si raggiunge lo scopo di ottenere una sicurezza per quanto possibile elevata (**VS**).

Partiti

PLR e **PSS** accolgono con soddisfazione il fatto che in futuro gli offerenti stranieri di attività a rischio in Svizzera debbano annunciarsi a partire dal primo giorno.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

guide, SSBS, CP, SKLV, SOA e SAB accolgono con espressa soddisfazione il fatto che da ora gli offerenti stranieri debbano annunciare l'attività in Svizzera a partire dal primo giorno. L'attuale termine di dieci giorni rende estremamente difficile i controlli della normativa sulle attività a rischio. Tale abolizione stabilisce inoltre parità di trattamento giuridico rispetto ai paesi confinanti.

UIMLA vedrebbe con soddisfazione una semplificazione dei processi di riconoscimento che ridurrebbe l'onere il lavoro amministrativo.

CanyoningCH giudica gli adattamenti previsti ingiustificati e inutili. L'adeguamento porterebbe a nient'altro che una inammissibile spaccatura del mercato che favorirebbe alcuni offerenti ma finirebbe col danneggiare l'immagine della Svizzera all'estero e provocherebbe i paesi confinanti a prendere contromisure analoghe. Pertanto si dovrebbero riconoscere automaticamente sulla base della provenienza e dell'organo di certificazione tutti i diplomi e le autorizzazioni sia svizzeri che stranieri per consentire la pratica dell'attività per cui si è di volta in volta certificati.

Articolo 19 Rinnovo dell'autorizzazione

Cantoni

GR chiede un periodo di validità di tre anni per l'autorizzazione a ditte certificate, analoga alla durata della certificazione.

Partiti

PSS accoglie con favore la previsione del dovere di perfezionamento, che risponde all'interesse dei clienti.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SOA giudica auspicabile una validità di tre anni dell'autorizzazione, che corrisponderebbe a quella del ciclo di certificazione.

Articolo 23 Emolumenti

Cantoni

SH riterrebbe opportuno fissare l'importo massimo per gli emolumenti a 300 franchi. Attribuzione, rinnovo e ritiro dell'autorizzazione spesso sarebbero infatti connessi a notevole lavoro amministrativo.

ZH saluta la parità di trattamento nel rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione sotto l'aspetto degli emolumenti, visto che il lavoro amministrativo necessario per entrambe le procedure non giustifica due importi diversi.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SRF giudica troppo elevati emolumenti di 100 franchi per la concessione e il rinnovo di un'autorizzazione e propone 50 franchi.

Articolo 24 Obbligo di assicurazione

Cantoni

SG riterrebbe opportuno aumentare l'importo minimo della copertura a 10 milioni di franchi. **BE** è favorevole alla semplificazione della prova del rispetto del dovere di assicurarsi.

Partiti

Il **PSS** è d'accordo nel considerare la stipulazione di una polizza di responsabilità civile come presupposto per l'autorizzazione. Vedrebbe comunque di buon occhio anche la possibilità per il Cantone di controllare se al momento dell'attribuzione dell'autorizzazione tale polizza sia disponibile. Sarebbe parimenti importante verificare la presenza di una polizza assicurativa all'atto del rinnovo dell'autorizzazione.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SGHVR raccomanda di introdurre un altro articolo contenente la descrizione della portata della copertura assicurativa, le eccezioni ammesse come pure un diritto di credito diretto e l'esclusione di eccezioni. Per eventi nel campo delle attività a rischio una copertura di cinque milioni sarebbe insufficiente e dovrebbe essere aumentata ad almeno venti milioni. L'importo dell'assicurazione dovrebbe inoltre essere rapportato non all'anno, ma al caso singolo.

Articolo 26

Cantoni

GR chiede che la disposizione venga cancellata se non si procede all'adattamento dell'articolo 8 capoverso 1 let a n. 3.

Partiti

Il **PSS** ritiene che in un inventario delle discese fuori pista e delle escursioni non si possano attribuire al titolare di un'autorizzazione competenze maggiori rispetto alla ordinanza. Solo così si potrebbe garantire la protezione dei clienti, che devono potersi fidare delle informazioni contenute in tali inventari senza dovere consultare anche l'ordinanza.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SSBS accoglie favorevolmente la possibilità esplicita di redigere inventari cantonali delle discese fuori pista. La regolamentazione in materia del Cantone dei Grigioni si è rivelata adeguata e deve rimanere, come pure essere adattate alle esigenze.

SRF ritiene inutile questo articolo e propone di cancellarlo.

Articolo 29 Disposizioni transitorie

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SiA, upi, Suva e STV chiedono che con le norme transitorie si assicuri un passaggio senza soluzione di continuità dal diritto anteriore a quello nuovo. Si verifica un problema in quanto il periodo di certificazione dura tre anni, mentre le autorizzazioni possono essere concesse solo per due anni, Si dovrebbe pertanto completare le disposizioni finali per consentire alle ditte che hanno ottenuto una prima certificazione o un rinnovo della stessa nell'anno precedente all'entrata in vigore della normativa non debbano passare già dopo due anni alle norme ISO.

Anche **WeitWandern e SWL/ASAM** sottolineano che la revisione porterà notevoli restrizioni per gli accompagnatori di escursionismo senza attestato professionale federale. È pertanto importante trovare per loro un'adeguata soluzione transitoria e dar loro un periodo di tempo adeguato per poter continuare ad esercitare l'attività ed ottenere il certificato di capacità.

Anche **SOA** chiede che siano garantiti termini di transizione adeguati .

Articolo 30 Entrata in vigore

Cantoni

GR chiede che le norme entrino in vigore solo a partire dall'estate 2019 o che si prevedano disposizioni transitorie per garantire che le attività invernali attualmente autorizzate (ad esempio le attività degli accompagnatori di escursionismo) non siano limitate con breve preavviso.

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

PA chiede che vengano definite scadenze per l'adeguamento, soprattutto per gli accompagnatori di escursionismo interessati. **SWL/ASAM** chiede l'entrata in vigore non prima del 1° maggio 2019. **Pro Senectute** ribadisce che l'ordinanza dovrebbe entrare in vigore non prima del 1° luglio 2019.

Allegato 4 Patenti attribuite secondo la vecchia normativa

Cantoni

VD chiede che al punto 3 venga inserita la patente vodese di maestro di sci ottenuta prima del 25 settembre 1996.

Allegato 5 Analisi dei campioni di rischio

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SiA, upi, Suva e SOA chiedono che le analisi attualizzate dei campioni di rischio siano verificate da SiA.

Allegato 6 Qualifiche richieste per la certificazione

Associazioni mantello, organizzazioni interessate e privati

SOA accoglie con favore l'allegato. **SiA, upi e Suva** ricordano che SiA ha anche aggiornato la lista delle formazioni e verificato se vi siano altri titoli stranieri che possano essere equiparati. Le nuove liste vanno quindi riprese.

SRF sottolinea come sia importante che l'UFSPPO riconosca come equivalente il brevetto internazionale IRF. **SRF** rifiuta la lista delle formazioni di cui all'allegato 6 in quanto non si baserebbe su criteri oggettivi.

5. Allegati

5.1 Elenco dei destinatari

Cantoni / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8
Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri	Rathausplatz 1 6460 Altdorf
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans
Staatskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	Marktplatz 9 4001 Basel
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude 9102 Herisau
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzell
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur
Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Palazzo delle Orsoline 6501 Bellinzona
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Lausanne
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Planta 3 1950 Sion
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2, rue de l'Hôpital 2800 Delémont
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)	Sekretariat Haus der Cantoni Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern

In der Bundesversammlung vertretene politische Partii / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblée federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD	Postfach 119 3000 Bern 6
Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD	Generalsekretariat Hirschengraben 9 Postfach 3001 Bern
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow	Frau Linda Hofmann St. Antonistrasse 9 6060 Sarnen
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO Geschäftsstelle Postfach 132 3930 Visp
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	Nägeligasse 9 Postfach 3001 Bern
PLR. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali	Generalsekretariat Neuengasse 20 Postfach 3001 Bern
Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	Waisenhausplatz 21 3011 Bern
Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl	Laupenstrasse 2 3008 Bern
Lega dei Ticinesi (Lega)	Via Monte Boglia 3 Case postale 4562 6904 Lugano
Mouvement Citoyens Genevois (MCG)	Rue Camille-Martin 1203 Genève
Partei der Arbeit PDA Parti suisse du travail PST	Rotwandstrasse 65 8004 Zürich
Schweizerische Volkspartei UDC Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Zentralsekretariat Spitalgasse 34 Postfach 3001 Bern

--	--

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Associazione dei comuni svizzeri ACS	Laupenstrasse 35 3008 Bern
Unione delle città svizzere UCS	Monbijoustrasse 8 Postfach 3001 Bern
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	Seilerstrasse 4 Postfach 3001 Bern

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Schwarztorstrasse 26 Postfach 3001 Bern
Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV) Union patronale suisse (UPS) Unione svizzera degli imprenditori	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich
Schweiz. Bauernverband (guide) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)	Laurstrasse 10 5201 Brugg
Schweizerische Bankiervereinigung (guide) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	Postfach 4182 4002 Basel
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23

Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio	Hans-Huber-Strasse 4 Postfach 1853 8027 Zürich
Travail.Suisse	Hopfenweg 21 Postfach 5775 3001 Bern

Interessierte Organisationen / organisations concernées / ambienti interessati

Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Sportämter ASSA Association suisse des services des sports ASSS Associazione Svizzera dei Servizi dello Sport ASSS	Geschäftsstelle Sébastien Reymond Impasse Jolimont 9 1530 Payerne
Konferenz der kantonalen Sportbeauftragten KKS Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) Conferenza dei rappresentanti cantonali dello sport CRCS	St. Jakobstrasse 43 4133 Pratteln
Schweizerische Berufsbildungsämterkonferenz Conférence suisse des offices de formation professionnelle Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale	Postfach 5975 3001 Bern
Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren VDK Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique CDEP Conferenza dei Direttori Cantionali dell'Economia Pubblica CDEP	Haus der Kantone Speichergasse 6, Postfach 3000 Bern 7
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE	Postfach 5975 3001 Bern
swissuniversities	Effingerstrasse 15 Postfach 3001 Bern
Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) Association Suisse d'Assurances (ASA) Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)	C.F. Meyer-Strasse 14 Postfach 4288 8022 Zürich
Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz	Pfingstweidstrasse 16

Kulturpark Pfungstweidstrasse 16 8005 Zürich	8005 Zürich
Swiss Olympic Association	Haus des Sports Postfach 606 3000 Bern 22
Schweizer Alpen-Club CAS Club Alpin Suisse CAS Club Alpino Svizzero CAS	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23
Cevi Schweiz Unions Chrétiennes Suisses	Zentralsekretariat Sihlstrasse 33 8021 Zürich
Schweizer Hochschulsport-Verband SHSV Fédération Suisse du Sport Universitaire FSSU Federazione Svizzera dello Sport Universitario FSSU Swiss University Sport Federation	Dufourstrasse 50 9000 St. Gallen
Schweizerischer Kanu-Verband Swiss Canoe Fédération Suisse de Canoë-Kayak Swiss Canoe Federazione svizzera di canoa Swiss Canoe	Rüdigerstrasse 10 8045 Zürich
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG Société Suisse de Sauvetage SSS Società Svizzera di Salvataggio SSS	Geschäftsstelle Schellenrain 5 6210 Sursee
Pfadibewegung Schweiz (PBS) Mouvement Scout de Suisse (MSdS) Movimento Scout Svizzero (MSS)	Speichergasse 31 Postfach 529 3000 Bern 7
Swiss Ski	Postfach 252 3074 Muri b. Bern
International Ski Federation FIS Internationaler Skiverband FIS Federation Internationale de Ski FIS Federazione internazionale di sci	Blochstrasse 3653 Oberhofen
Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu Bureau de prévention des accidents bpa Ufficio prevenzione infortuni upi	Hodlerstrasse 5a 3011 Bern
Gesundheitsförderung Schweiz Promotion Santé Suisse Promozione Salute Svizzera	Postfach 311 3000 Bern 6

Pro Senectute	Lavastrasse 60 8027 Zürich
santésuisse	Römerstrasse 20 4502 Solothurn
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Jugendverbände SAJV Conseil Suisse des Activités de Jeunesse Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili FSAG	Gerberngasse 39 Postfach 292 3000 Bern 13
Suva	Hauptsitz Fluhmattstrasse 1 6002 Luzern
Swiss Snowsports	Hühnerhubelstrasse 95 3123 Belp
Schweizer Bergführerverband guide Association Suisse des Guides de Montagne ASGM Associazione Svizzera delle Guide Alpine Swiss Mountain Guide Association	Geschäftsstelle Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 14
Schweizer Schneesport Berufs- und Schulverband SSBS	Voa Pedra Grossa 5 7078 Lenzerheide
Swiss Rafting Federation	Case postale 73 1226 Thonex
Swiss TS Technical Services AG	Richtstrasse 15 Postfach 8304 Wallisellen
Verband Schweizer Seilparks Association suisse des parcs aventure Associazione svizzera dei parchi avventura	Postfach 47 3000 Bern 13
Swiss Outdoor Association SOA	Geschäftsstelle Hermeschloostr. 70 8048 Zürich
Verband öffentlicher Verkehr VÖV Union des transports publics UTP Unione dei trasporti pubblici UTP	Dählhölzliweg 12 3000 Bern 6
Schweizer Tourismus-Verband STV Fédération Suisse du tourisme FST Federazione svizzera del turismo FST	Finkenhubelweg 11 Postfach 8275 3001 Bern

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme SQS Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management SQS Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management SQS Swiss Association for Quality and Management Systems SQS	Bernstrasse 103 3052 Zollikofen
SGS Société Générale de Surveillance SA	Technoparkstrasse 1 8005 Zürich
Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana ACSI	Via Polar 46 c.p. 165 6932 Lugano-Breganzona
Fédération romande des Consommateurs FRC	Case postale 6151 1002 Lausanne
Konsumentenforum kf	Belpstrasse 11 3007 Bern
Stiftung für consumatori SKS	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23
Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne ASAM Schweizer accompagnatori di escursionismo SWL	Imm. Les Platanes 3961 Grimentz
Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung Société Suisse de Spéléologie Società Svizzera di Speleologia	Case postale 1332 2301 La Chaux-de-Fonds
Bundesleitung Jungwacht Blauring	St. Karliquai 12 6004 Luzern
Genossenschaft WeitWandern	« die andere ART zu reisen » Postfach 122 3703 Aeschiried
Schweizer Wanderwege Suisse Rando Sentieri Svizzeri	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23
Naturfreunde Schweiz Amis de la Nature Suisse Amici della natura Svizzera	Postfach 3001 Bern
Stiftung «Safety in adventures» Fondation «Safety in adventures» Fondazione «Safety in adventures»	Laupenstrasse 22 3011 Bern
planoalto	Dorf 34 9064 Hundwil

BAW Sentieri Grigioni	Kornplatz 12 7000 Chur
Association Suisse des Guides-Interprètes du Patrimoine (as-gip)	Rue des 22-Cantons 17 2300 La Chaux-de-Fonds
Sportartenlehrer.ch	Geschäftsstelle Kilchbühlstr. 2 Postfach 324 6391 Engelberg
Association pour la formation d'accompagnateurs en moyenne montagne AFAMM	Ecole de St Jean Vieux Bourg 3961 Vissoie
Internationale Vereinigung der Bergführerverbände IVBV Union Internationale des Associations de Guides de Montagne UIAGM Unione Internazionale delle Associazioni delle Guide di Montagna UIAGM International Federation of Mountain Guides Associations IFMGL	Office Heuberg 25 4051 Basel
ERBINAT Verband Erleben und Bildung in der Natur Schweiz	c/o ZHAW Postfach 8820 Wädenswil
Association Suisse des Professeurs d'Escalade ASPE	Rue du Vieux-Village 15 1967 Bramois
Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA)	Maison des parcs et de la montagne 240, rue de la République 73000 Chambéry France

5.2 Lista dei partecipanti e abbreviazioni

Cantoni	
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP	BDP
PLR. I Liberali Radicali FDP	PLR
Unione Democratica di Centro UDC	UDC
Partito socialista svizzero PSS	PSS

Associazione dei comuni svizzeri	comuni
Unione delle città svizzere	città
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB
Centre Patronal	CP
Associazione Svizzera delle Guide Alpine	guide
Club Alpino Svizzero	CAS
Swiss Snowsports Association	SSSA
Schweizer Schneesport Berufs- und Schulverband	SSBS
Association of Professional Snow Sports Instructors	APSSI
Schweizer Kletterlehrerverband	SKLV
Swiss Outdoor Association	SOA
Swiss Rafting Federation	SRF
Schweizerischer Kanu-Verband	Swiss Canoe
Schweizer Canyoning-Verein	CanyoningCH
Bachab	Bachab
Amicale Canyon	AC
Zacharie Lager	Lager
Romain Pellissier	Pellissier
Sébastien Hermann	Hermann
Jonathan Rey	Rey
Verband Erleben und Bildung in der Natur	ERBINAT
Ufficio per la prevenzione degli infortuni	upi
Suva	Suva
Fondazione Safety in adventures	SiA
Schweizer Tourismus-Verband	STV
Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht	SGHVR
Schweizer Wanderwege	CHWW
Nidwaldner Wanderwege	NWWW
Obwaldner Wanderwege	OWWW
Zuger Wanderwege	ZGWW
Thurgauer Wanderwege	TGWW

Luzerner Wanderwege	LUWW
Sentieri Grigioni	BAW
Neuchâtel Rando	NEWW
Berner Wanderwege	BEWW
Aargauer Wanderwege	AGWW
Zürcher Wanderwege	ZHWW
Amici della natura Svizzera	NFCH
Naturfreunde Rheintal	NFRT
Claudia Nestler, Barbara Steinmann, Marco Curti e 73 accompagnatori e accompagnatrici di escursionismo cofirmatari	Accompagnatori di escursionismo
Pink Alpine	PA
Genossenschaft WeitWandern	WeitWandern
Pro Senectute Svizzera	Pro Senectute
Schweizer accompagnatori di escursionismo	SWL/ASAM
Union of International Mountain Leader Associations	UIMLA
WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung	SLF
Kern-Ausbildungsteam Lawinenprävention	KAT
Seilbahnen Schweiz	SBS
Walliser Bergbahnen	WBB
Jungwacht Blauring	Jubla
Movimento scout Svizzera	scout
Stiftung für consumatori	consumatori